



SENTENZA N. 378/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74746/PC** del registro di segreteria, depositato in data 11/6/2025 dal Signor **(omissis)**, nato a **(omissis)** rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lazzari (pec: mario.lazzari@pec.it) giusta mandato in calce all'originale del ricorso e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Lecce alla via C. De Giorgi,7, contro l'INPS per l'accertamento del suo diritto alla percezione di pensione privilegiata e di assegno d'incollocabilità dalla data del congedo (8/3/2021);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 gli Avvocati Luciana Alfani per delega orale del difensore costituito per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso **(omissis)**, ex dipendente del Ministero della Salute dal 21/12/1987 al 7/3/2021, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di concessione della pensione privilegiata del 18/4/2023 e di ogni atto presupposto e consequenziale, in quanto illegittimo, ovvero per

l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a conseguire la pensione privilegiata dalla data della destituzione per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro su istanza d'Ufficio del Ministero della Salute e cioè dall'8/3/2021 nonché l'assegno di incollocabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e pertanto dal 1/7/2021, oltre accessori sul dovuto nonché spese di lite. In gravame il ricorrente si intrattiene nel descrivere gli articolati passaggi del procedimento inerente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di talune infermità, l'attribuzione dell'equo indennizzo e l'esame dell'istanza di pensione privilegiata, chiarendo infine che oggetto d'impugnazione sono: il provvedimento INPS Napoli Vomero prot. n. INPS.5105.26/07/2021.0440758 con cui l'Istituto previdenziale ha attribuito al (omissis) la pensione d'inabilità anziché quella di privilegio -evidentemente negando il riconoscimento da causa di servizio delle patologie che ne hanno determinato la risoluzione del rapporto di lavoro- e il diniego, afferente soltanto la pensione privilegiata ma non l'assegno d'incollocabilità, espresso dall'INPS Napoli Vomero con mail del 18/4/2023, ai sensi dell'art. 6 L. 214/2011.

Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei predetti provvedimenti dell'INPS, rappresentando che: la cessazione dal servizio del (omissis) è avvenuta proprio in correlazione ad infermità già riconosciute in costanza del rapporto di lavoro con il Ministero della Salute, dipendenti dal servizio medesimo; *"<gli eventi> morbosi cui la norma fa riferimento si [sono] verificati prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dalla L. di conversione del 22.12.2011 n. 214 e [si tratta] nel caso di specie di procediment[o] che l'amministrazione avrebbe dovuto avviare d'ufficio"* come altresì previsto

dall'art. 64 DPR 1092/1973; *“l'intero iter procedurale del caso specifico ha avuto avvio con le istanze dell'agosto e settembre 1994 da parte del (omissis) per eventi avvenuti tutti prima del 6/12/2011 e in continuità di servizio fino al 7/3/2021”*.

Invia istruttoria(omissis) ha chiesto l'acquisizione di apposita c.t.u. medico-legale e dell'intero fascicolo pensionistico del ricorrente.

L'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria difensiva nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo in primo luogo, l'inammissibilità della domanda di pensione di privilegio e di assegno d'incollocabilità in quanto mai presentata in sede amministrativa all'Istituto previdenziale competente. Nel merito, comunque, l'INPS ha ricordato che nel caso di specie non è accertata la ricorrenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 64 DPR 1092/1973 in quanto *“gli accertamenti giudiziali citati da controparte non sono opponibili all'INPS rimasto estraneo ai giudizi che vedevano come controparte solo l'ente datore di lavoro”* e *“il procedimento finalizzato all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata è autonomo rispetto a quello finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo”*; inoltre, la domanda di concessione di assegno d'incollocabilità è giuridicamente infondata. In via del tutto subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale di qualunque emolumento dovuto a titolo di pensione.

In data 5/12/2025 è stata trasmessa alla Sezione, per via telematica, memoria sottoscritta dallo stesso (omissis), anziché dal difensore incaricato, nella quale si contesta quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito.

In data odierna è pervenuta nota a difesa di parte ricorrente, in cui si

controdeduce a quanto argomentato dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio, rappresentando in particolare che la regolare presentazione di istanza di pensione privilegiata emerge da molteplici atti prodotti in allegato sia al ricorso introduttivo che alla medesima nota a difesa, che la dipendenza dal servizio delle infermità sofferte dal (omissis) è già stata accertata -a nulla rilevando che tale accertamento sia finalizzato all'equo indennizzo stante il principio dell'unicità dell'accertamento ex art. 12 DPR 461/2001- e che l'eccezione di prescrizione è infondata.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Luciana Alfani si è riportata alle memorie e, in particolare, alla nota a difesa pervenuta in data odierna, evidenziando che dalla documentazione allegata a quest'ultima, nonché al ricorso introduttivo, si evince l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata sollevata dall'INPS, testimoniata altresì dalla circostanza che il Ministero della Salute ha avviato d'ufficio il relativo procedimento. L'Avv. Nicola Di Ronza, riportandosi a sua volta alle difese, ha rilevato sul punto che l'istanza da tenere in considerazione ai ridetti fini è del 2023, in ogni caso, di modo che il punto da chiarire è in effetti l'applicabilità o meno dell'art. 6 del d.l. n. 201/2011.

Il giudizio è passato, quindi, in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pregiudizialmente, va statuita l'inammissibilità della memoria difensiva pervenuta il 5/12/2025, sottoscritta dallo stesso (omissis), anziché dal difensore incaricato, vista la disposizione di cui all'art. 85 c.p.c., ripresa dall'art. 28, comma 5, C.G.C. a mente del quale *“La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può*

sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato". Nel caso di specie, non risultano in atti revoca del mandato, rinuncia allo stesso da parte del difensore incaricato e tanto meno sostituzione dello stesso.

Ciò premesso, come anticipato nella premessa in fatto, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo diritto alla pensione privilegiata nonché dell'assegno d'incollocabilità, in considerazione del fatto che l'istanza presentata in tal senso è stata respinta -per la pensione privilegiata, serbando invece silenzio riguardo l'ulteriore beneficio richiesto- dall'INPS Napoli Vomero con mail del 18/4/2023, ai sensi dell'art. 6 L. 214/2011.

Preliminarmente deve rilevarsi che non è in discussione la dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate nella parte in fatto della presente pronuncia, in quanto già riconosciute dipendenti dall'Amministrazione di appartenenza del (omissis) ovvero il Ministero della Salute. Piuttosto, l'INPS ha rilevato che le domande sopra specificate non sono state rivolte al medesimo Istituto previdenziale, competente a statuire in merito.

In disparte ciò, comunque, va ricordato -ed è questo il punto cruciale della controversia- che l'art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011, statuisce che: *"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.*

La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.

La norma citata (la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2018) stabilisce quindi, in via generale -per i dipendenti civili non appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico- l'abrogazione, a decorrere dalla sua entrata in vigore (6/12/2011) dell'istituto della pensione privilegiata.

Per costante giurisprudenza contabile, la deroga prevista dal terzo periodo di detta norma riguarda i dipendenti civili che si trovavano nelle seguenti situazioni:

a) personale cessato prima della predetta data per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che non aveva ancora presentato a tale data la domanda di pensione privilegiata: chi rientra in questa categoria potrà sempre presentare la relativa domanda, ponendosi al più la questione della prescrizione dei ratei pensionistici;

b) personale cessato prima della predetta data per infermità non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio: tali dipendenti potranno continuare a chiedere (in base alla deroga di cui al terzo periodo del citato art. 6) la dipendenza da causa di servizio delle infermità che hanno determinato l'inidoneità al servizio e la pensione privilegiata nel termine di cinque anni dalla cessazione (art. 169 D.P.R. n. 1092/1973);

c) personale cessato prima del 6/12/2011 per infermità il cui procedimento per la dipendenza da causa di servizio avrebbe dovuto essere attivato d'ufficio.

Ed è esattamente in questi termini che si è espresso l'INPS di Napoli Vomero nella mail di diniego del 18/4/2023, censurata dal ricorrente, le cui doglianze devono, pertanto, essere ritenute fuori bersaglio.

La pacifica giurisprudenza di appello di questa Corte ha, infatti, affermato che *“le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima. Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più”* (Sezione di Appello Sicilia n. 26/2017 e Sez. II centrale di Appello n. 268/2018).

L'art. 64 del D.P.R. 1092/1973, invocato dal ricorrente a proposito dell'obbligo dell'Amministrazione di appartenenza di avviare d'ufficio il procedimento di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente al servizio per infermità dipendenti dallo stesso, effettivamente prevede l'avviamento a pensione d'ufficio quando la cessazione dal servizio avviene per inidoneità permanente dovuta a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascrivibili a una delle categorie di cui alla Tabella A allegata alla L. 313/1968 (art. 167 D.P.R. 1092/73). Tuttavia, il caso all'esame della Sezione non rientra in tali fattispecie, tant'è vero che l'accertamento della dipendenza dal servizio delle infermità sofferte dal (omissis) è stato attivato da lui stesso, mediante apposite istanze, a seguito delle quali l'accertamento in parola è regolarmente avvenuto; resta il fatto in ogni caso, che il complesso patologico sofferto dal (omissis)ne ha determinato il collocamento in quiescenza per inabilità soltanto in data 7/3/2021, ovvero quasi un decennio dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. 201/2011 conv. in L.

214/2011.

Da ciò deriva il rigetto del ricorso, anche per quanto riguarda l'assegno d'incollocabilità, beneficio erogabile ai soggetti percettori di pensione ai sensi dell'art. 104 DPR 1092/1973, secondo il quale esso spetta, infatti, *“ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati”*. Nel caso di specie, il signor (omissis) che percepisce pensione ordinaria diretta d'inabilità (cfr. provv. INPS n. NAV094202100076, all. n. 3 al ricorso), chiaramente non rientra tra i soggetti indicati dalla richiamata disposizione.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, C.G.C., la complessità e la novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione, istanza o eccezione disattesa e reietta, **RESPINGE** il ricorso e **COMPENSA** le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 15.12.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)